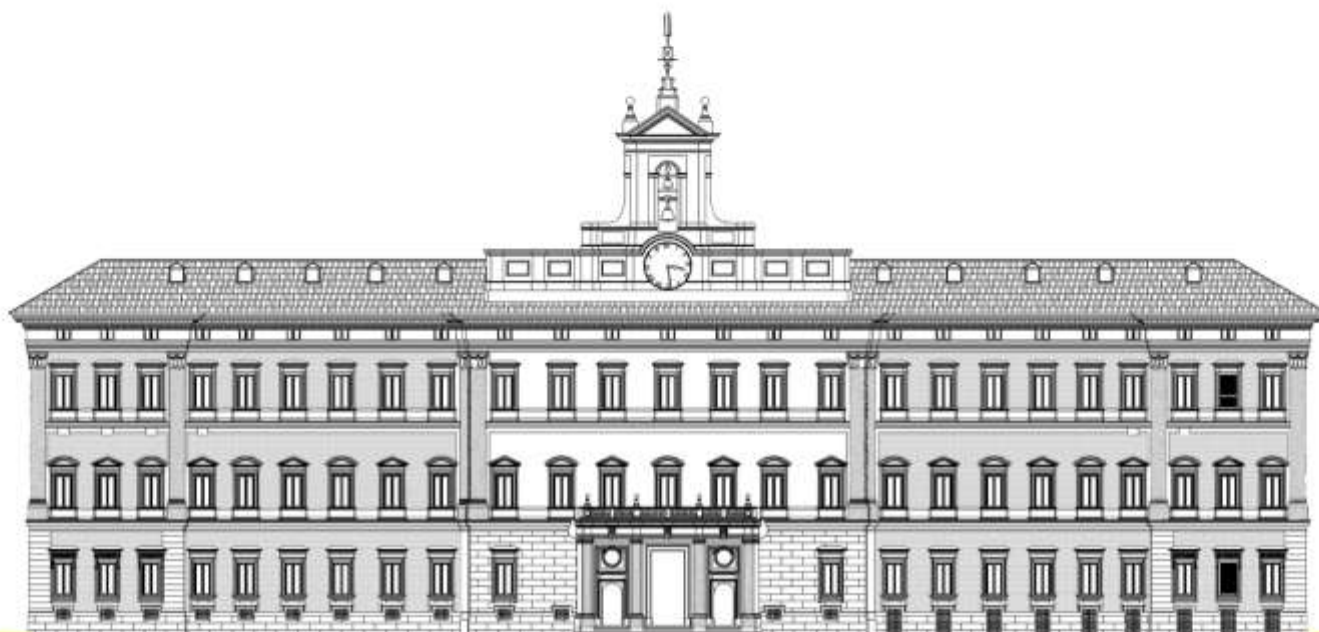




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3132

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  
territoriali (cd. Decreto Sostegni-*bis*)

*(Conversione in legge del DL 73/2021)*

**Articolo aggiuntivo del Governo 68.032**

N. 338 – 29 giugno 2021



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3132

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  
territoriali (cd. Decreto Sostegni-*bis*)

*(Conversione in legge del DL 73/2021)*

**Articolo aggiuntivo del Governo 68.032**

N. 338 – 29 giugno 2021

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PREMESSA .....</b>                                    | <b>- 3 -</b> |
| <b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>              | <b>- 3 -</b> |
| ARTICOLO 68- <i>BIS</i> .....                            | - 3 -        |
| RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO DEGLI INTERVENTI FEASR ..... | - 3 -        |
| ARTICOLO 73- <i>BIS</i> .....                            | - 4 -        |
| DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE FERROVIARIO .....    | - 4 -        |



## PREMESSA

Nella seduta del 29 giugno 2021 è stata presentata la proposta emendativa del Governo 68.032, volta a far confluire il contenuto del DL 89/2021 (in fase di conversione, C 3170) nel DL 73/2021 (cd. “sostegni *bis*”, C 3132).

La proposta introduce a tal fine nel DL 73 gli articoli 68-*bis* e 73-*bis*. Inoltre, all’art. 1 del disegno di legge di conversione è aggiunto il comma 1-*bis*, che abroga il DL 89/2021, facendone salvi gli effetti nel frattempo prodottisi.

La proposta emendativa è corredata di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 68-*bis*

#### Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR

**Le norme**, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra regioni, per il periodo transitorio 2021-2022, destinano l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183<sup>1</sup> (comma 1).

Il MIPAAF fornisce al MEF la suddivisione dell'importo tra i Programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio (comma 2).

La **relazione illustrativa** allegata al decreto legge 89/2021, il cui articolo 1 è identico all'articolo in esame, informa che le risorse del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) dovevano essere ripartite tra le Regioni e le Province Autonome in tempi ragionevolmente contenuti. Tuttavia le Regioni e le Province Autonome non hanno raggiunto un accordo sulle modalità di riparto dei fondi 2021 e 2022 sicché, con delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 giugno 2021, si è reso necessario deliberare<sup>2</sup> il riparto dei fondi FEASR destinati agli interventi di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022: la relazione informa che il riparto governativo ha comportato una distribuzione che ha ridotto le aspettative di alcune Regioni. Per alcune Regioni penalizzate dal nuovo criterio di riparto risulta quindi indispensabile procedere ad un riequilibrio finanziario, al fine di consentire il tempestivo avvio alle procedure regionali per l'assegnazione delle risorse FEASR con risorse adeguate rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati,

---

<sup>1</sup> La legge dispone in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce al CdM il potere di provvedere, con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno.

si ritiene dunque necessario destinare l'importo di euro 92.717.455,29, quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari ad euro 92.717.455,29 viene effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni in quanto la norma indica una nuova finalizzazione di risorse già stanziata e la relazione tecnica conferma inoltre che le risorse così finalizzate risultano disponibili a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 73-bis**

##### **Disposizioni urgenti per il settore ferroviario**

**Le norme** – che riproducono l'articolo 2 del DL 89/2021 - prevedono che si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il MIMS e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI). Si dispone altresì che gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per RFI ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (*Cpv*. art. 73-bis, comma 1).

L'efficacia di tali disposizioni, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea (*Cpv*. art. 73-bis, comma 2).

La **relazione tecnica**, allegata alla proposta emendativa, riproduce la RT riferita all'articolo 2 del DL 89/2021, affermando che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono un'accelerazione dell'*iter* procedurale relativo al Contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria

Italiana S.p.a., volto a consentire l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale.

Sul punto andrebbe acquisita conferma che dalla norma non discendano nuove dinamiche di cassa non compatibili con gli effetti finanziari già scontati nei tendenziali in relazione all'utilizzo delle risorse in questione.